

CONVENZIONE AsFO e Consultorio Familiare NONCELLO – 2025

L'Azienda sanitaria Friuli Occidentale, C.F. 01772890933, di seguito denominata AsFO, rappresentata dal legale rappresentante pro tempore, il Direttore Generale dott. Giuseppe Tonutti, nato a Roma, il 05.01.1964, con sede in via della vecchia ceramica, n. 1 a Pordenone (PN);

E

Il Consultorio familiare Noncello, C.F. 80012820934 – P. IVA: 01414160935, rappresentato dal Presidente Avv. Daniela Vaccher, nata a Pordenone il 17/10/1976, con sede in via Fratelli Bandiera, n. 40 a Pordenone (PN);

di seguito definite anche "le parti".

PREMESSA

Vista la Legge 29 luglio 1975, n. 405, Istituzione dei Consultori Familiari;

Richiamata la Legge 22 maggio 1978, n. 194, Norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza;

Ricordate le Leggi Regionali 22 luglio 1978, n. 81 e 23 aprile 1979, n. 18, Istituzione dei Consultori Familiari e ss. mm. ii., e Legge Regionale 8 giugno 2006, n. 11, Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità;

Viste le Leggi Regionali 28 aprile 1994, n. 5, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione e 19 dicembre 1996, n. 49, Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio Sanitario Regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio - sanitaria;

Visto lo Statuto del Consultorio Familiare Noncello nel quale è evidenziato che lo stesso opera, senza scopo di lucro, nell'ambito delle finalità contemplate dalla normativa sopra indicata, e persegue, tra gli altri, i seguenti scopi:

- consulenza psicologica e sociale rivolta alla persona, alla coppia ed alla famiglia in riferimento a difficoltà di ordine relazionale, sessuale ed affettivo;
- consulenza pedagogica educativa per genitori di bambini, preadolescenti e di adolescenti;
- assistenza psicologica e sociale nelle situazioni di disagio familiare attraverso la predisposizione di percorsi di mediazione familiare;

Dato atto che i Consultori familiari privati hanno come *mission* quella di contribuire al benessere individuale e relazionale delle persone, allo scopo di intervenire a "sostegno" e a tutela della salute delle coppie, delle famiglie e del singolo;

Ritenuto che i Consulitori familiari privati operano in complementarietà con l'AsFO fornendo le attività oggetto di convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Attività oggetto della Convenzione

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Il Consultorio familiare Noncello, nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti, nonché nei limiti della presente Convenzione, persegue la propria attività consultoriale erogando le prestazioni previste dall'art. 3 della Legge Regionale 81/78 s.m.i.

In un'ottica di reciprocità e di complementarietà il Consultorio familiare Noncello svolgerà a favore dell'AsFO le seguenti attività:

- Presa in carico psicologica del singolo, della coppia e della famiglia in riferimento a difficoltà di ordine relazionale, affettivo e sessuale nelle diverse fasi del ciclo vitale (sostegno psicologico o psicoterapia);
- Presa in carico psicologica e sociale nelle situazioni di disagio familiare derivanti da nuovi assetti familiari, da separazioni e divorzi, su richiesta spontanea.
- Evadere gli incarichi da decreti del Tribunale Ordinario di separazioni/divorzi;
- Garantire l'integrazione degli interventi con la rete dei servizi del territorio nelle situazioni complesse;
- attività di promozione della salute in tema di affettività e sessualità anche con interventi formativi ed educativi da rivolgere ai diversi soggetti nel corso delle varie fasi dell'età evolutiva, in integrazione con i programmi e gli interventi di competenza del consultorio familiare pubblico e delle attività di promozione alla salute di asfo.

Questi interventi caratterizzano, nello specifico, l'attività del Consultorio familiare privato e rendono il servizio offerto funzionalmente complementare a quello fornito dai Consulenti Familiari pubblici e identificano la peculiarità del rapporto stabilito dalla presente Convenzione.

Art. 2 – Collaborazione nelle attività

Le parti si impegnano ad assicurare la necessaria collaborazione al fine di garantire la più ampia integrazione degli interventi e la continuità delle attività consultoriali nel territorio di competenza dell'AsFO.

Il Consultorio si impegna nell'esercizio delle attività meglio specificate all'art. 1 sulla base della pianificazione e della programmazione annuale dell'azienda sanitaria.

Art. 3 – Sede dell'attività

Le attività di cui all'art. 1 sono esercitate nei locali siti in Pordenone, via Fratelli Bandiera, n. 40, per

una superficie totale di mq 250, suddivisi come segue:

- n. 3 stanze destinate alle consulenze;
- n. 1 ambulatorio medico;
- n. 1 salone per riunioni;
- n. 1 locale per settore promozionale;
- n. 1 locale adibito ad ingresso e segreteria;

Le attrezzature e l'arredo, di cui i locali sono dotati, sono ritenuti in grado di consentire un corretto e conveniente svolgimento delle attività consultoriali, così come da provvedimento di autorizzazione regionale n. 372/DP datato 07.01.2004.

Art. 4 – Orario di attività

Il Consultorio familiare Noncello è aperto al pubblico con il seguente orario fatte salve eventuali modificazioni:

- dal lunedì al venerdì: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00.

Gli operatori della struttura garantiscono, in ogni caso, l'inizio delle attività a partire dalle 08:00 sino alle 18:00.

Nelle settimane centrali di agosto, l'ultima settimana di dicembre e la prima settimana di gennaio, ferma restando la continuità del servizio per gli utenti, l'ufficio segreteria potrebbe esser sostituito dall'attivazione della segreteria telefonica per monitorare le richieste di accesso .

Art. 5 – Organigramma

Il funzionamento dell'attività consultoriale è assicurato dalla presenza delle seguenti figure professionali:

- personale con rapporto di lavoro dipendente: n. 1 addetto alla segreteria;
- personale con rapporto di consulenza libero – professionale: n. 19 psicologi, n. 2 pedagogiste, n. 2 ginecologi, n. 1 assistente ginecologo; n. 2 legali; n. 1 tecnico informatico, n. 1 consulente etico, n. 1 medico del lavoro, n. 9 segretarie;

Il Responsabile tecnico del Consultorio familiare Noncello. è dott. Sandro Morassut, nato a Pordenone, il 28.01.1947, iscritto all'albo dell'ordine dei medici – chirurghi della provincia di Pordenone al n. 354.

Art. 6 – Comunicazione variazioni

Il Consultorio s'impegna a fornire all'AsFO, entro 15 giorni dal loro verificarsi, tutte le eventuali modificazioni inerenti alle modalità e alle condizioni di svolgimento delle attività consultoriali con riferimento a quanto specificato negli articoli precedenti.

Art. 7 – Verifiche

L'Azienda si riserva di verificare ed accertare, a mezzo di propri funzionari allo scopo designati, il regolare esercizio dell'attività consultoriale, lo stato delle strutture, dell'organizzazione, degli strumenti e delle persone impiegate dal Consultorio familiare Noncello, nonché il rispetto delle condizioni contemplate dalla presente Convenzione (art. 5, ultimo comma, della Legge Regionale n. 81/78. Verranno svolti annualmente 2 incontri l'anno di verifica andamento dati oggetto di

convenzione

Art. 8 – Sostegno finanziario

L'Azienda assegna al Consultorio un contributo a parziale copertura dei costi per l'erogazione delle prestazioni di cui all' art. 1, che è tenuto a svolgere ai sensi della Legge Regionale n. 81/78 e s.m.i.

L'AsFO si impegna a riconoscere al Consultorio familiare Noncello il rimborso delle spese sostenute e rendicontabili per un importo massimo erogabile pari a € 100.000,00 per l'anno 2025.

L'assegnazione del contributo, avverrà con le seguenti modalità:

1. al momento della sottoscrizione sarà erogato un importo pari a € 25.000,00 a copertura delle spese già sostenute nel corso dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025; se le spese rendicontate per il suddetto periodo sono inferiori all'importo erogato, le somme residue saranno considerate come acconto per il rimborso dovuto per il trimestre successivo;
2. il Consultorio familiare Noncello si impegna a compilare e fornire mensilmente all'azienda il report delle prestazioni rese e rilevate sulla base della "Scheda di rilevazione dati" allegata alla presente (All. 1), che sarà sottoposto ai sanitari per l'esame e l'approvazione;
3. il Consultorio Noncello fornirà all'Azienda sanitaria rendiconti:
 - semestrale: per il periodo gennaio – giugno 2025 entro il 31 luglio 2025;
 - trimestrale: per il periodo luglio – settembre entro il 31 ottobre 2025 e per il periodo ottobre – dicembre 2025 entro il 28 febbraio 2026;Tutti i rendiconti dovranno riportare il dettaglio mensile delle spese sostenute accompagnate dalle copie delle transazioni contabili a corredo delle stesse e delle attività consultoriali erogate;
4. l'erogazione del contributo avverrà solo previa presentazione dei rendiconti di cui al precedente punto 3 e non potrà eccedere per trimestre l'importo di euro 25.000,00 anche se le spese sostenute e correttamente rendicontate superino tale somma;
5. le spese ammissibili al rimborso sono specificate agli artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale in materia di rapporti tra l'AsFO e gli ETS e gli enti senza scopo di lucro, approvato con decreto del D.G. n. 434 del 22.05.2023, che è parte integrante della presente Convenzione (All. 2);
6. il Consultorio si impegnerà a produrre, contestualmente alle rendicontazioni trimestrali un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la veridicità dei calcoli e delle spese presentate e che le spese oggetto di rendiconto sono state finanziate in modo esclusivo da AsFO e non sono state oggetto di ulteriori ed eventuali finanziamenti provenienti da altri Enti pubblici;

7. qualora non si ravvisino discordanze od incongruenze rispetto ai dati in possesso di AsFO,

l'erogazione del contributo avverrà appena terminato il processo di controllo dei rendiconti trimestrali da parte dell'Azienda sanitaria;

8. qualora si rilevino delle incongruenze il Consultorio familiare Noncello sarà tenuto a dare riscontro alle richieste di chiarimento da parte dell'Azienda sanitaria e a fornire ogni documentazione utile ai fini dell'ottenimento del rimborso.

Art. 9 – Relazione finale delle attività

Entro il mese di febbraio del 2026, il Consultorio trasmetterà all'AsFO la relazione consuntiva dell'attività consultoriale erogata durante il periodo di vigenza della presente Convenzione ai fini della valutazione della congruità tra le somme erogate e le finalità perseguite dal presente atto.

Art. 10 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione è valida per tutto l'anno 2025 e produce effetti retroattivi, dal momento della sottoscrizione da entrambe le parti, dal 01.01.2025.

L'Azienda si riserva di rivalutare, anche in funzione dell'apporto concretamente ed efficacemente dato dal Consultorio all'AsFO, l'accertamento della sussistenza di ragioni di pubblico interesse per il rinnovo della Convenzione per l'anno successivo.

Art. 11 – Risoluzione della Convenzione

La Convenzione s'intende di fatto risolta e senza preavviso alcuno nei confronti del Consultorio, qualora venga a mancare uno dei requisiti indicati dall'art. 5 della Legge Regionale n. 81/78, nonché in conseguenza di inadempienze nei confronti degli impegni assunti con il presente atto.

La presente Convenzione si intende, altresì, risolta qualora dagli accertamenti effettuati risulti che il Consultorio non ha fatto regolare impiego del contributo erogato.

Art. 12 – Copertura assicurativa

Il Consultorio familiare Noncello si impegna a stipulare e a rinnovare annualmente apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività consultoriale erogata nonché per la responsabilità civile verso terzi dandone comunicazione all'azienda.

Art. 13 - Riservatezza e trattamento dei dati

Il Consultorio sarà designato da AsFO, con separato atto, quale Responsabile del trattamento dati ex art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679. Il Consultorio assicura sin da subito, tenuto conto della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento eseguito, l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative idonee a proteggere i dati trattati e a garantire la tutela dei diritti e libertà degli interessati, nonché a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dalle disposizioni nel tempo impartite dall'Autorità Garante per la Protezione dei

Dati Personali e dall'European Data Protection Board".

Art. 14 - Norme di Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, valgono le norme statali e regionali nella materia.

Art. 15 - Spese inerenti l'atto

Ogni spesa ed onere inerenti e conseguenti la stipulazione dell'atto convenzionale, comprese quelle fiscali e di bollo, se dovute, sono a carico del Consultorio familiare Noncello.

La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.

Art. 16 - Foro Competente

Per ogni controversia riguardante l'esecuzione della presente Convenzione le parti dichiarano competente il Foro di Pordenone.

Art. 17 - Elezione di Domicilio

Agli effetti della presente Convenzione e per ogni conseguenza dalla stessa derivante, le parti eleggono domicilio, rispettivamente:

Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
via della Vecchia Ceramica, n. 1
33170 – Pordenone

Consultorio familiare Noncello
via Fratelli Bandiera, n. 40
33170 – Pordenone

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti

Lì Pordenone, il 00.00.2025

Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
il Direttore Generale
dott. Giuseppe Tonutti

Consultorio familiare Noncello
il Presidente
avv. Daniela Vaccher